

Appalto e responsabilità amministrativa derivante da infortunio sul lavoro

Luca Barbieri *Consulente aziendale in Milano*

Le recenti modifiche normative in materia di sicurezza dei lavoratori occupati nell'esecuzione di un contratto d'appalto (d'opera o di servizi) o in un contratto d'opera impongono ai committenti l'adozione di formali procedure anche al fine di scongiurare che si configuri l'ipotesi della responsabilità amministrativa dell'ente per infortunio

L'entrata in vigore della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha comportato, a far data dal 25 agosto 2007, l'introduzione di disposizioni che hanno modificato in maniera rilevante il previgente impianto normativo in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, sia l'introduzione dell'articolo 25-septies del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, ad opera dell'articolo 9 della richiamata legge 3 agosto 2007, n. 123, sia le decisive modificazioni apportate dall'articolo 3, comma 1 di detta legge all'articolo 7, commi 3 e 3-ter del Dlgs 19 settembre 1994, n. 626, inducono ad alcune considerazioni al fine di comporre un quadro normativo unitario, data appunto l'evidente relazione esistente tra tali norme.

Verifica dell'idoneità tecnica e professionale dell'appaltatore e documento unico di valutazione dei rischi «da interferenze»

È noto che l'art. 7, Dlgs 626/1994 stabilisce che il committente che intenda affidare l'esecuzione di un'opera o servizio ad un'impresa appaltatrice (o ad un lavoratore autonomo) all'interno della propria azienda (o di una singola unità produttiva) sia tenuto a verificarne l'idoneità tecnico-professionale e a fornire dettagliate informazioni all'appaltatore circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'appaltatore è tenuto ad operare; le misure di prevenzione e di emergenza adottate con riferimento allo svolgimento della propria attività. Il committente, oltre che promuovere la cooperazione e il coordinamento con l'appaltatore (e subappaltatore, se presente) è altresì tenuto, a decorrere dal 25.8.2007, ad elaborare un documento unico di valutazione dei rischi volto appunto ad

eliminare i rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro derivanti dalle interferenze prodottesi in ragione del concomitante svolgimento dell'attività di lavoro da parte degli addetti del committente e dell'appaltatore (nonché dell'eventuale subappaltatore).

In considerazione di quanto disposto dal citato art. 3, legge 123/2007 per effetto del quale il committente è tenuto ad allegare al contratto di appalto (e subappalto) il documento unico di valutazione dei rischi «da interferenze» potrebbe presentarsi l'ipotesi in cui, una volta accertata la responsabilità penale in sede di giudizio per un infortunio occorso ad un proprio lavoratore subordinato, sia altresì attribuita al committente la responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25-septies del Dlgs n. 231/2001, anche quando l'evento dal quale sia derivato l'omicidio colposo ovvero la lesione colposa grave o gravissima del lavoratore subordinato sia cagionato da un terzo (appaltatore o subappaltatore).

Infatti, qualora in relazione a detta ipotesi l'autorità giudiziaria dovesse accertare che il documento di valutazione dei rischi da «interferenze» non sia stato elaborato preventivamente rispetto alla data di inizio dell'attività dedotta nel contratto di appalto (ovvero risulti inadeguato rispetto alle prescrizioni ex art. 4, c. 2, Dlgs 626/1994) al committente potrebbe essere irrogata per «colpa di organizzazione» una sanzione pecuniaria compresa tra € 258.000,00 e € 1.549.000,00 nonché una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, Dlgs n. 231/2001. Ad analoghe conclusioni in ordine alla responsabilità amministrativa del committente si perverrebbe nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria accertasse che l'infortunio occorso al lavoratore subordinato del committente provocato dall'appaltatore avrebbe potuto essere evitato se il committente avesse, unitamente all'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, effettivamente svolto l'attività di puntuale verifica circa l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore in relazione allo svolgimento dell'attività dedotta nel contratto di appalto⁽¹⁾.

(1) In tal senso, e cioè ai fini della valutazione dell'idoneità tecnico-professionale, potrebbe assumere particolare rilievo

Ipotesi di colpa di organizzazione riconducibile ad un infortunio sul lavoro verificatosi nell'ambito del ciclo produttivo del committente

Con riguardo al tema della responsabilità amministrativa del committente derivante da un infortunio che abbia comportato l'omicidio colposo ovvero lesioni colpose gravissime o gravi per il lavoratore cagionate da un terzo (appaltatore o subappaltatore), è opportuno ampliare l'esame della vigente disciplina all'ipotesi in cui l'appaltatore (od il subappaltatore) svolga la propria attività nell'ambito del *ciclo produttivo* del committente e, quindi, non necessariamente nell'ambito dell'azienda o di un'unità produttiva del committente stesso⁽²⁾. Fermo restando che il committente è tenuto a svolgere una documentata valutazione dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore ai sensi appunto dell'art. 7, c. 1, lett. a), Dlgs n. 626/1994 anche quando questi dia esecuzione al contratto d'appalto in un luogo che non è compreso nelle pertinenze del committente, la legislazione vigente prescrive che il documento unico di valutazione dei rischi sia comunque elaborato al fine di eliminare i rischi da interferenze che potrebbero «trasferirsi» dall'appaltatore al committente e viceversa.

Pertanto, quando il lavoratore subordinato del committente incorra in un infortunio che comporti l'omicidio colposo ovvero lesioni gravissime o gravi cagionate dall'appaltatore facente parte del ciclo produttivo del committente medesimo, la mancata (o inadeguata) elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze determinerebbe la responsabilità penale anche del committente nonché l'eventuale responsabilità amministrativa di questo ex Dlgs 231/2001. Un modello di organizzazione adottato ai sensi del Dlgs 231/2001, può essere considerato esimente solo quando i destinatari dello stesso ne abbiano efficacemente attuato le prescrizioni e a condizione che l'organo di vigilanza abbia effettivamente svolto l'attività di vigilanza sul funzionamento del predetto modello nonché sulla stretta osservanza delle disposizioni dallo stesso dettate. Inoltre, l'art. 7, c. 4 del testé richiamato Dlgs stabilisce che il modello sia considerato efficacemente attuato solo se sottoposto ad una periodica verifica (che potrebbe comportare l'eventuale mo-

dificazione dello stesso quando siano registrate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività) e se dotato di un sistema disciplinare atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello medesimo.

Dunque, perché il modello organizzativo possa dirsi esimente, si presenta ineludibile l'onere per il committente di includere in detto modello procedure che regolino le fasi di stipulazione del contratto di appalto almeno con riferimento alle prescrizioni disposte dal Dlgs n. 626/1994 in materia di:

- verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore in relazione all'attività affidata (art. 7, c. 1, lett. a);
- trasmissione all'appaltatore (e subappaltatore) delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro o nell'ambito del ciclo produttivo (art. 7, c. 1, lett. b);
- cooperazione e coordinamento con l'appaltatore (e subappaltatore) in ordine all'adozione delle misure di prevenzione e protezione da adottare in fase di esecuzione del contratto di appalto (e subappalto) al fine di eliminare anche i rischi da interferenze tra i lavori (art. 7, c. 2, lett. a e b);
- elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (art. 7, c. 3) che deve essere allegato al contratto di appalto;
- specifica indicazione dei costi complessivi per la sicurezza (art. 7, c. 3-ter).

È pertanto evidente come l'art. 25-septies, Dlgs n. 231/2001 imponga *de facto* un elevato grado di coordinamento tra i destinatari del modello organizzativo, l'organo di vigilanza e i principali «attori» di un piano di prevenzione e protezione.

Detto coordinamento tra il sistema di prevenzione e protezione e il modello organizzativo non potrà che concretizzarsi attraverso procedure il cui svolgimento sia documentato e verificato ai fini del permanente miglioramento di detto «sistema integrato».

Pare infine opportuno porre in evidenza come nell'ipotesi di stipulazione di un contratto di appalto (e subappalto) il «sistema integrato» del committente non possa a sua volta non stringere legami con il corrispondente sistema di gestione dell'appaltatore (e subappaltatore).

l'esame di congruità che, secondo il dettato di cui all'articolo 7, comma 3-ter del Dlgs 19 settembre 1994, n. 626, il committente è implicitamente chiamato a svolgere circa i costi sostenuti con riferimento al sistema di prevenzione e protezione dell'appaltatore. È peraltro stabilito che i costi complessivamente sostenuti per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro siano espressamente e specificamente indicati nel contratto di appalto.

(2) Trattasi del caso in cui l'accordo raggiunto tra le parti preveda che l'appaltatore dia esecuzione al contratto di appalto non all'interno dell'azienda del committente o in un'unità produttiva dello stesso, ma in un luogo diverso da questi. Nonostante ciò, l'appaltatore può essere parte del ciclo produttivo del committente in quanto l'attività svolta dall'appaltatore stesso costituisce una fase od un momento della compiuta realizzazione dell'attività produttiva del committente.